



# COMUNE DI SORA

PROVINCIA DI FROSINONE

Corso Volsci, 111 - 03039 SORA (FR) - Tel. (0776) 8281 - 831027 - Telefax 825056 - Cod. Fisc. 00217140607

**Ordinanza N.**  
**Data di registrazione**

**70**  
**17/05/2020**

**OGGETTO: “MISURE TEMPORANEE PER FRONTEGGIARE L'EPIDEMIA DA COVID-19 – DISCIPLINA ORARIA PER LE ATTIVITÀ COMMERCIALI – REVOCA ORDINANZA N. 66 DEL 03/05/2020”**

VISTO

Il Decreto-Legge 16 maggio 2020, n. 33 “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” (GU Serie Generale n.125 del 16-05-2020) e in particolare l'art. 1 : “(...)8. E' vietato l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e fieristico, nonché ogni attività convegnistica o congressuale, in luogo pubblico o aperto al pubblico, si svolgono, ove ritenuto possibile sulla base dell'andamento dei dati epidemiologici, con le modalità stabilite con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020.

**9. Il sindaco può disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. (...)**

14. Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attività economiche, produttive e sociali possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 o del comma 16.

15. Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida, regionali, o, in assenza, nazionali, di cui al comma 14 che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.(...)”

VISTA

L'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 16 maggio 2020, n. Z00041 Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Riavvio di attività economiche, produttive e sociali a decorrere dal 18 maggio 2020. Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e precisamente “(...)1. a decorrere dal 18 maggio 2020 sono consentite le seguenti attività economiche, commerciali e artigianali: a. commercio al dettaglio in sede fissa, compresi centri commerciali e outlet; b. commercio su aree pubbliche (mercati, posteggi fuori mercato e chioschi); c. attività artigianali; d. servizi di somministrazione di alimenti e bevande; e. attività di servizi della persona (a titolo esemplificativo barbieri, parrucchieri centri estetici, centri tatuatori e piercing), con l'esclusione delle attività di gestione di bagni turchi, saune e bagni di vapore; f. agenzie di viaggio.

2. Le attività di cui al punto 1 devono svolgersi nel rispetto dei contenuti delle Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive elaborate dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni, integrate per lo specifico contesto regionale del Lazio, ed allegate alla presente ordinanza.



# COMUNE DI SORA

PROVINCIA DI FROSINONE

Corso Volsci, 111 - 03039 SORA (FR) - Tel. (0776) 8281 - 831027 - Telefax 825056 - Cod. Fisc. 00217140607

*(...)6. Allo scopo di assicurare la massima compatibilità tra gli obiettivi di ripresa delle attività economiche e sociali e quelli di sicurezza dei servizi di trasporto pubblico, i soggetti interessati dalla presente ordinanza si conformano alla disciplina degli orari di apertura delle attività commerciali, artigianali e produttive eventualmente stabilite con provvedimento del Sindaco del comune di riferimento. Tali discipline prevedono in ogni caso la chiusura delle attività commerciali non oltre le ore 21:30, fatta esclusione delle farmacie, parafarmacie, aree di servizio, servizi di somministrazione di alimenti e bevande sul posto o da asporto.*

## RICHIAMATI

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020, “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27 aprile 2020; la Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020; Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 (conv. L. n. 13/2020); Dpcm 8 marzo 2020; Dpcm 9 marzo 2020; Dpcm 11 marzo 2020; Ordinanza del Ministro della Salute 20 marzo 2020; Dpcm 22 marzo 2020; Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19; Dpcm 1 aprile 2020; Dpcm 10 aprile 2020;

## CONSIDERATO

che l'evolversi della situazione epidemiologica ed il carattere particolarmente diffuso dell'epidemia che ha interessato il territorio del Comune di Sora, come risulta dalle comunicazioni dell'Autorità Sanitaria, rende necessaria l'adozione di provvedimenti che riducano la possibilità di creare assembramenti nei luoghi pubblici e privati, durante il periodo di vigenza delle misure di contenimento del virus COVID – 19 (31/07/2020), con particolare riferimento agli orari di apertura delle attività commerciali e quelle di somministrazione di alimenti e bevande nonché alla possibilità di porre limitazioni allo svolgimento di eventi pubblici, comprese le esecuzioni musicali, i piccoli trattenimenti e i trattenimenti danzanti. Quanto sopra al fine di una graduale ripresa dell'attività economica in condizioni di sicurezza alla luce della ripristinata libertà di circolazione delle persone nell'ambito del territorio regionale;

che per gli stessi motivi, in vigenza del divieto di assembramento, allo stato attuale, non sussistono le condizioni minime per garantire lo svolgimento in sicurezza, in termini di distanziamento sociale, delle manifestazioni e degli eventi pubblici, commerciali, fieristici, legati alle festività e alle tradizioni del territorio;

## RILEVATA

pertanto la necessità e l'urgenza di dover provvedere in ordine alla disciplina oraria delle attività commerciali e di quelle di somministrazione di alimenti e bevande, limitando la possibilità di svolgere esecuzioni musicali, piccoli trattenimenti e trattenimenti danzanti, nonché di sospendere gli eventi e le manifestazioni fino al ripristino delle condizioni minime di sicurezza con particolare riferimento al dovuto distanziamento sociale e al divieto di assembramento.

Visti e Richiamati gli artt. 50 e 54 del D. lgs 267/2000;

Vista la propria ordinanza n. 66 del 03/05/2020 con la quale è contenuta la precedente disciplina oraria delle attività commerciali delle quali era consentita l'apertura;

## ORDINA



# COMUNE DI SORA

PROVINCIA DI FROSINONE

Corso Volsci, 111 - 03039 SORA (FR) - Tel. (0776) 8281 - 831027 - Telefax 825056 - Cod. Fisc. 00217140607

- Di disciplinare, a partire dal 18 maggio 2020 e fino al 31.07.2020, salvo successivo ulteriore provvedimento, gli orari di apertura e chiusura delle attività commerciali come segue:
  - commercio al dettaglio in sede fissa, alimentare e non alimentare a partire dalle 6,00 fino alle 21,30;
  - medie e grandi strutture di vendita, centri commerciali a partire dalle ore 06,00 fino alle ore 21,30;
  - attività artigianali, a partire dalle ore 06,00 fino alle ore 21,30;
  - attività di servizi della persona a partire dalle ore 06,00 fino alle ore 21,30;
  - Tabaccherie a partire dalle 06,00 fino alle ore 21,30;
  - Attività di somministrazione di alimenti e bevande, comprese le attività artigianali, sul posto e/o per asporto (es. bar, pub, ristoranti, paninerie, rosticcerie, piadinerie, ecc...) a partire dalle ore 06,00 fino alle ore 24,00;

È vietato, presso gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, come sopra individuati, lo svolgimento di esecuzioni musicali, piccoli trattenimenti e trattenimenti danzanti, ed eventi comunque denominati svolti da qualsivoglia operatore economico. **Si precisa inoltre che tutte le suddette attività dovranno attenersi alle linee guida contenute nell'allegato alla richiamata ordinanza del Presidente della Regione Lazio 16 maggio 2020, n. Z00041.**

La presente ordinanza non si applica alle farmacie, parafarmacie, aree di servizio, distributori automatici e forni;

- Di **revocare la propria ordinanza n. 66 del 03.05.2020** e di provvedere separatamente con successivo atto alla disciplina provvisoria del mercato settimanale, del commercio su aree pubbliche ed in forma itinerante;
- Di sospendere tutte le manifestazioni e gli eventi pubblici, commerciali, fieristici, legati alle festività e alle tradizioni del territorio.

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente ordinanza si rimanda ai vigenti provvedimenti di livello governativo e regionale riguardanti le misure per contrastare la citata emergenza sanitaria e alla normativa nazionale, regionale e locale di settore.

## INFORMA

Che la violazione delle disposizioni della presente ordinanza, salvo che il fatto costituisca reato, è punita ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge n. 19/2020, con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a € 400 (pagamento in misura ridotta del 30% entro 5 giorni € 280,00), la sanzione accessoria della sospensione immediata dell'attività o dell'esercizio, e la chiusura della stessa da 5 a 30 giorni. Si informa inoltre, che avverso il presente provvedimento, si potrà presentare ricorso presso il T.A.R. entro 60 giorni o in alternativa al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notificazione del presente atto.

## DISPONE



# COMUNE DI SORA

PROVINCIA DI FROSINONE

Corso Volsci, 111 - 03039 SORA (FR) - Tel. (0776) 8281 - 831027 - Telefax 825056 - Cod. Fisc. 00217140607

Che l'osservanza delle disposizioni sarà effettuata dalle Forze dell'Ordine del territorio e dalla Polizia Locale; la presente Ordinanza viene pubblicata sull'Albo Pretorio Online del Comune di Sora e trasmessa, a mezzo PEC :

Alla Prefettura di Frosinone;

Al Commissariato di P.S. di Sora;

Al Comando Compagnia e Stazione dei Carabinieri di Sora;

Alla Tenenza della Guardia di Finanza di Sora;

**Il Sindaco**

DE DONATIS ROBERTO / ArubaPEC S.p.A.